

COMUNE DI ORCO Feglino

# Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2014*

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 5 – Divieti ed obblighi generali
- Art. 6 – Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

### **CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

- Art. 7 – Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 8 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 – Servizio di raccolta “porta a porta”
- Art. 10 – Gestione della frazione “organico”
- Art. 11 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
- Art. 12 – Gestione della frazione “carta”
- Art. 13 – Gestione della frazione “imballaggi leggeri”
- Art. 14 – Gestione della frazione “vetro”
- Art. 15 – Gestione della frazione “residuo”
- Art. 16 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 17 – Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Art. 18 – Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- Art. 19 – Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
- Art. 20 – Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- Art. 21 – Altre raccolte differenziate
- Art. 22 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- Art. 23 – Raccolta differenziata all’interno delle utenze non domestiche
- Art. 24 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 25 – Cestini stradali
- Art. 26 – Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 27 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

### **CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

- Art. 28 – Modalità di gestione

### **CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 28 – Controlli ed accertamenti
- Art. 29 – Sanzioni

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) "utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- b) "utenze condominiali": quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
- c) "utenze singole": quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
- d) "utenze domestiche": quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- e) "utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- f) "Gestore": soggetto incaricato dal Comune di Orco Feglino (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- g) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
- j) "raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";
- k) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
- l) "raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di

raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

- m) “spazzamento”: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- n) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- o) “centro di raccolta”: area presidiata e, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani “ingombranti”;
- p) “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- q) “smaltimento finale”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- r) “imballaggio”: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- s) “imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- t) “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- u) “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- v) “materiali riciclabili”: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata; cc) “residuo” frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.

### *Art. 3*

#### *Classificazione dei rifiuti*

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui

alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### *Art. 4*

##### *Assimilazione dei rifiuti speciali*

1. I criteri statali per l'assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo motivo, la L. 296/2006, all'art. 1, comma 184, lett. b), ha previsto che "in materia di assimilazione dei rifiuti

speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", confermando che il riferimento normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.

2. Il Comune con D.C.C. n. 14 del 26/06/1998 ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani.

#### *Art. 5*

#### *Divieti ed obblighi generali*

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di trasporto dei rifiuti;
- f) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- j) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- k) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

3. Non è considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

#### *Art. 6*

##### *Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte*

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.

2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

## **CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

#### *Art. 7*

##### *Criteri organizzativi e gestionali*

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di esclusiva, per l'effettuazione delle operazioni di:

- a) gestione dei rifiuti urbani;
- b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;

- e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
- f) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
- g) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.

Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi.

4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.

6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:

- a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
- b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
- c) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.

7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.

#### *Art. 8*

##### *Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani*

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento.

5. E' vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:

- a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo";
- e) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
- g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:

- a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

#### *Art. 9*

#### *Servizio di raccolta "porta a porta"*

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi

individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. E' vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.

4. I sacchi a perdere sono distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.

5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchetti o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che pulisce la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.

6. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore.

7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti.

8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e o ditta

10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

11. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

12. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.

13. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico con volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è garantita periodicamente dal Gestore, mentre quella degli altri contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

14. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### *Art. 10*

##### *Gestione della frazione "organico"*

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, strutture turistico-ricettive, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta"-

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.

3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza.

4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un mastellino da sottolavello che è assegnato in comodato d'uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.

5. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.

6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

7. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

#### *Art. 11*

##### *Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)*

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:

- a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### *Art. 12*

#### *Gestione della frazione "carta"*

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta"

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non è effettuata. In caso di più giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le utenze condominiali e le utenze non domestiche.

3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

4. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.

5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

### *Art. 13*

#### *Gestione della frazione "imballaggi leggeri"*

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.

2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta"-

3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.

4. I rifiuti denominati "Imballaggi leggeri" sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.

5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

6. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

### *Art. 14*

#### *Gestione della frazione "vetro"*

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere).

2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta". Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.

3. E' vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

### *Art. 15*

#### *Gestione della frazione "residuo"*

1. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta".

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.

3. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo" avviene:

- a) per le utenze singole e le utenze non domestiche all'interno di contenitori personalizzati;
- b) per le utenze condominiali in appositi sacchetti ben chiusi, da ritirare obbligatoriamente da ciascuna utenza secondo le modalità definite annualmente dal Gestore in accordo con il Comune. Il numero di sacchi ritirato è contabilizzato dal Gestore. I sacchi sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.

4. Il Gestore può valutare la fornitura di sacchetti anche ad utenze non domestiche con ridotta produzione di rifiuto "residuo" e prive di spazi per il posizionamento dei bidoni. Per le utenze di zone aventi peculiarità territoriali specifiche può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto "residuo" in contenitori ad accesso controllato, posti su aree pubbliche.

5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

#### *Art. 16*

##### *Gestione dei rifiuti ingombranti*

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso il centro di raccolta (ecocentro in piazza);

3. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore

4. Lo stazionamento del contenitore presidiato per il conferimento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### *Art. 17*

##### *Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE .

2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:

- a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali

(ecocentro in piazza);

b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

#### *Art. 18*

##### *Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani*

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

- a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, oppure con contenitori di tipo stradale.
- b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i contenitori stradali;
- c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.

3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### *Art. 19*

##### *Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale*

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### *Art. 20*

##### *Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie*

1. I materiali inerti provenienti da attività edilizia devono essere smaltiti presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

#### *Art. 21*

##### *Altre raccolte differenziate*

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

#### *Art. 22*

##### *Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione*

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

#### *Art. 23*

##### *Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche*

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, scuole, impianti sportivi, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

#### *Art. 24*

##### *Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato*

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

#### *Art. 25 Cestini stradali*

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Gestore provvede alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.

2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con frequenze prestabilite con il Comune.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

#### *Art. 26 Raccolta rifiuti abbandonati*

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

#### *Art. 27 Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico*

1. Il Gestore durante le normali attività di raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.

2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale della Provincia di Savona-

3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso

ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'ASL.

### **CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

#### *Art. 28*

##### *Modalità di gestione*

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e regionale.

### **CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

#### *Art. 29*

##### *Controlli ed accertamenti*

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale alle forze dell'ordine. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

#### *Art. 30*

##### *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella riportata dal presente articolo.

Articolo	Rubrica articolo ed eventuali note	Minimo	Massimo
Art. 5 co. 2	Divieti ed obblighi generali	25	250
Art. 5 co. 4	Divieti ed obblighi generali - rifiuti speciali	50	500
Art. 8 co. 7	Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	25	250
Art. 9 co. 15	Servizio di raccolta "porta a porta"	50	500
Art. 10 co. 8	Gestione della frazione "organico"	25	250
Art. 11 co. 6	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	50	500
Art. 12 co 6	Gestione della frazione "carta"	25	250

Art. 13 co. 7	Gestione della frazione "imballaggi leggeri"	25	250
Art. 14 co. 5	Gestione della frazione "vetro"	25	250
Art. 15 co. 6	Gestione della frazione "residuo"	25	250
Art. 16 co. 5	Gestione dei rifiuti ingombranti	50	500
Art. 17 co. 4	Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	100	1000
Art. 18 co. 4	Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	50	500
Art. 19 co. 2	Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale	50	500
Art. 20 co. 2	Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	100	1000